

Codice A1616A

D.D. 13 novembre 2020, n. 642

L.R. 23/2002 - Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione Bandi regionali. Approvazione dello schema di contratto per la gestione delle attività di carattere residuale annualità 2017-2020. Accertamento d'entrata di euro 74.730,71 sul capitolo 36260 ed impegno di spesa di euro 74.730,71 sul cap. 113980 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020.



ATTO DD 642/A1616A/2020

DEL 13/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1600A - AMBIENTE,
A1616A - Sviluppo energetico sostenibile**

ENERGIA

E

TERRITORIO

OGGETTO: L.R. 23/2002 – Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione Bandi regionali. Approvazione dello schema di contratto per la gestione delle attività di carattere residuale annualità 2017-2020. Accertamento d'entrata di euro 74.730,71 sul capitolo 36260 ed impegno di spesa di euro 74.730,71 sul cap. 113980 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020.

Premesso che:

la l.r. n. 23/2002 recante “Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano energetico-ambientale”, all’art. 2, comma 2, lett. g), e all’art. 8, comma 5, prevede che la Regione, anche attraverso la partecipazione a programmi comunitari o statali, eroghi contributi per progetti dimostrativi e strategici, anche ai fini della sperimentazione di tecnologie innovative in campo energetico;

il citato art. 8, integrato dall’art. 43 della l.r. 21 aprile 2006, n. 14 “*Legge finanziaria per l’anno 2006*”, stabilisce che la gestione finanziaria dei contributi per gli interventi dimostrativi e strategici è affidata a Finpiemonte S.p.A.;

con l.r. 26/07/2007, n. 17, che ha disciplinato la riorganizzazione di Finpiemonte S.p.A., la Regione ha attribuito alla società il ruolo di finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, per lo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione, quali attività di carattere finanziario di servizio, inclusa la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

ai sensi dell’art. 2, comma 4, della medesima normativa ed in attuazione della d.g.r. n. 2-13588 del 22/03/2010, la Regione e Finpiemonte S.p.A. hanno sottoscritto, in data 02/04/2010, la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”, modificata con D.G.R. n. 17-2516 del 30/11/2015.

Dato atto che:

con D.G.R. n. 2-6472 16/02/2018, la Giunta ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi, preordinata alla valutazione di congruità, a cui devono attenersi le Direzioni negli affidamenti in regime di “*in house providing*” a favore di Finpiemonte S.p.A.;

in attuazione della D.G.R. succitata, con la d.d. n. 43/A1000 del 27/02/2018 il Segretario generale ha adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità delle offerte economiche relative agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.;

alla luce delle richiamate disposizioni, la Direzione Competitività del sistema regionale, nel cui ambito era incardinato il Settore Sviluppo energetico sostenibile fino al 31/12/2019, per uniformare all'interno della Direzione i procedimenti di affidamento a Finpiemonte S.p.A. - sia relativi alla sottoscrizione di contratti volti a regolamentare attività collegate all'avvio di nuovi Bandi, sia relativi alla sottoscrizione di contratti per la gestione di attività residuali correlate a Bandi già attivi e in gestione presso Finpiemonte S.p.A. - ha definito, di concerto con Finpiemonte S.p.A., una procedura metodologica per la gestione dei contratti in essere e da stipulare, in riferimento alle differenti tipologie di servizio reso e al nuovo sistema di tariffazione;

con nota prot. 18-16674 del 20/06/2018 Finpiemonte S.p.A. ha comunicato la proposta di procedura metodologica e, con successiva nota prot. 64547/A1901A del 09/07/2018, la Direzione Competitività del sistema regionale ne ha preso atto e ha avviato le procedure amministrative per darne attuazione utilizzando, quale riferimento temporale univoco per l'applicazione del nuovo sistema di tariffazione, la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici.

la Delibera ANAC n. 143 del 27/02/2019 ha iscritto la Regione Piemonte nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.

Dato atto che, ai sensi della l.r. 23/2002 e s.m.i., per la gestione finanziaria dei Bandi regionali sotto richiamati sono stati istituiti, tra l'altro, i seguenti Fondi presso Finpiemonte S.p.A.:

Fondo n. 85 - Bando “Teleriscaldamento urbano 2005”, approvato con d.d. 357/22.8 del 12/12/2005;

Fondi n. 91 e 108 - Bando “Dimostrativo anno 2006”, approvato con d.d. 293/22.8 del 10/11/2006;

Fondi n. 106 e n. 134 - Bando “Dimostrativo 2007”, approvato con d.d. 273/22.8 del 18/09/2007;

Fondi n. 119 e n. 133 - Bando “Strategico 2007”, approvato con d.d. 274/22.8 del 18/09/2007;

Fondo n. 109 – “Impianti fotovoltaici Dimostrativi” - con d.g.r. n. 34-7404 del 12/11/2007 è stato disposto di promuovere la concessione di prestiti agevolati, mediante il fondo rotativo istituito presso Finpiemonte S.p.A., per l'incentivazione di impianti fotovoltaici a carattere dimostrativo;

Fondo n. 121 - Bando “Teleriscaldamento/Teleraffrescamento anno 2008”, approvato con d.d. 389/DA1008 del 10/07/2008;

Fondo n. 203 - Bando “Zeb Privati 2011”, approvato con d.d. 160/DB1304 del 25/07/2011;

in relazione ai suddetti fondi e ai relativi bandi, con d.d. 621/A1904A del 14/10/2016, è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. la gestione delle attività residuali per l'anno 2016 (Contratto Rep. n. 372-016 del 28/11/2016, con scadenza 31/12/2016);

Fondo 250 – Bando “Amianto A-Zero”, approvato con d.d. 135/DB1514 del 22/03/2013 e d.d. 216/DB15140 del 14/05/2013;

Fondo 257 – Bando “Zeb Impresa”, approvato con d.d. 139/DB2104 del 14/12/2012;

in relazione ai suddetti fondi e ai relativi bandi, con d.d. 755/A1904A del 05/12/2016, è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. la gestione delle attività residuali per l'anno 2016 (Contratto Rep. n. 23-017 del 13/01/2017, con scadenza 31/12/2016).

Con dd 339/A1616A/2020, in relazione ai suddetti contratti, è stato approvato lo schema di atto modificativo per l'adeguamento delle tariffe in attuazione della normativa in materia di congruità

della spesa con scadenza 31/12/2016.

Fondo 110 – Fotovoltaico di piccola taglia collegati alla rete elettrica di distribuzione approvato con dd 257/DA1008 del 9 maggio 2008;

in relazione al suddetto fondo con dd 461/DA1008 del 7/08/2008 sono state affidate a Finpiemonte S.p.A. le attività relative alla gestione del bando, con durata fino al 31/12/2016.

Rilevato che:

Finpiemonte S.p.A. con le note ChC/AF/19/09902 del 08/04/2019, ChC/AF/19 – 30554 del 25/09/2019 e ChC/AF/20-35152 del 27/07/2020, tra l'altro, ha presentato e descritto per tutti i suddetti fondi i consuntivi per le attività svolte nell'anno 2017-2018-2019 e l'offerta per le attività relative all'anno 2020, i cui costi sono stati adeguati al nuovo sistema di tariffazione, ai fini della contrattualizzazione delle attività residuali fino al 31.12.2020, come specificato nelle medesime comunicazioni;

i costi esposti da Finpiemonte S.p.A. a tutto il 31/12/2020, sono pari ad euro 61.254,68 (oltre Iva 22%), per complessivi euro 74.730,71(Iva inclusa).

Considerata pertanto la necessità:

- di approvare la documentazione trasmessa da Finpiemonte S.p.A. (cfr. note ChC/AF/19/09902 del 08/04/2019, ChC/AF/19 – 30554 del 25/09/2019, ChC/AF/20-35152omissidel 27/07/2020, agli atti del Settore Sviluppo energetico sostenibile) relativa alle attività residuali già svolte e consuntivate per gli anni 2017-2018-2019 nonché all'offerta per le restanti attività ancora da svolgere fino al 31/12/2020, in relazione ai Fondi nn. 85, 91, 108, 106, 134, 119, 133, 109, 110,121, 203, 250 e 257;
- di approvare lo schema di Contratto di cui all'Allegato 1 alla presente determinazione dirigenziale, per costituirne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività residuali anni 2017, 2018, 2019 e 2020" in relazione ai suddetti fondi;
- di procedere alla stipula del Contratto di cui sopra per consentire a Finpiemonte S.p.A. la regolare fatturazione delle attività.

Al fine di garantire che la modalità di pagamento di tali costi avvenga nel rispetto del principio di universalità del bilancio (elencato tra i "*Principi contabili generali contenuti nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.*"), si dispone di procedere al pagamento degli stessi attraverso gli interessi maturati sui Fondi sopra richiamati che, con la presente determinazione dirigenziale, sono oggetto di accertamento di entrata sul capitolo 36260, annualità 2020 e di contestuale impegno di spesa sul capitolo 113980, annualità 2020 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, per l'importo di euro 74.730,71 (Iva inclusa).

L'Iva relativa alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015 è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

Ritenuto di procedere all'accertamento d'entrata di euro 74.730,71 sul cap. 36260 annualità 2020 (codice anagrafica su Contabilia n. 12613) e al contestuale impegno di spesa di euro 74.730,71 sul cap. 113980 annualità 2020 (codice anagrafica su Contabilia n. 12613) del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, le cui transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che:

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di euro 74.730,71 impegnata con il presente provvedimento si presume interamente esigibile nell'esercizio finanziario 2020;

- il suddetto impegno di spesa è assunto nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo del bilancio regionale;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
- le fatture presentate da Finpiemonte S.p.A., per la quota relativa all'imponibile, saranno liquidate a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice creditore 15207) con Beneficiario amministrativo Regione Piemonte (modalità di pagamento 224) e saranno pagate con emissione degli ordinativi di pagamento commutati, per l'importo corrispondente all'imponibile, in quietanza di entrata nel proprio bilancio ai sensi del d.lgs. n. 118/2011. La quota relativa all'Iva è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R.633/1972;
- gli accertamenti di cui alla presente determinazione dirigenziale non sono stati assunti con precedenti atti.

Preso atto della d.g.r. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza per gli anni 2020-2022".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016; tutto ciò premesso;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il d.lgs.165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la l.r. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il d.lgs. 23/06/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;
- il d.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il d.lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- la l.r. 31 marzo 2020, n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (legge di stabilità regionale 2020);
- la l.r. 31 marzo 2020, n. 8. "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- la d.g.r. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, nel rispetto delle disposizioni inerenti la congruità costi:

1. di approvare la documentazione trasmessa da Finpiemonte S.p.A. (cfr. note ChC/AF/19/09902

del 08/04/2019, ChC/AF/19 – 30554 del 25/09/2019, ChC/AF/20-35152omissidel 27/07/2020, agli atti del Settore Sviluppo energetico sostenibile) relativa alle attività residuali già svolte e consuntivate per gli anni 2017-2018-2019 nonché all’offerta per le restanti attività ancora da svolgere fino al 31/12/2020, in relazione ai Fondi nn. 85, 91, 108, 106, 134, 119, 133, 109, 110,121, 203, 250 e 257;

2. di approvare lo schema di Contratto di cui all’Allegato 1 alla presente determinazione dirigenziale, per costituirne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto “Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività residuali anni 2017, 2018, 2019 e 2020” in relazione ai suddetti fondi;
3. di procedere alla stipula del Contratto di cui sopra per consentire a Finpiemonte S.p.A. la regolare fatturazione delle attività;
4. di accertare l’entrata di euro 74.730,71 sul capitolo 36260 (codice anagrafica su Contabilia n. 12613) del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020, vincolato al capitolo di spesa 113980, quale restituzione delle somme giacenti sui Fondi sopraindicati, che saranno versate da Finpiemonte S.p.A., la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice anagrafica su Contabilia n. 12613) la spesa complessiva di euro 74.730,71 (Iva inclusa) sul cap. 113980 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020 per la copertura dei compensi per le attività residuali relative agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 per la gestione dei Fondi nn. 85, 91, 108, 106, 134, 119, 133, 109, 110, 121, 203, 250 e 257, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di dare atto che:
 - in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di euro 74.730,71 impegnata con il presente provvedimento si presume interamente esigibile nell’esercizio finanziario 2020;
 - il suddetto impegno di spesa è assunto nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo del bilancio regionale;
 - il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
 - le fatture presentate da Finpiemonte S.p.A., per la quota relativa all’imponibile, saranno liquidate a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice creditore 15207) con Beneficiario amministrativo Regione Piemonte (modalità di pagamento 224) e saranno pagate con emissione degli ordinativi di pagamento commutati, per l’importo corrispondente all’imponibile, in quietanza di entrata nel proprio bilancio ai sensi del d.lgs. n. 118/2011. La quota relativa all’Iva è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario, ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R.633/1972;
 - gli accertamenti di cui alla presente determinazione dirigenziale non sono stati assunti con precedenti atti.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 “*Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte*”.

Ai fini dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013:

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Per i Fondi nn. 85, 91, 108, 106, 134, 119, 133, 109, 121, 203,110, 250 e 257

Il corrispettivo contrattuale è pari a euro 61.254,68 (oltre Iva)

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a

Finpiemonte S.p.A. (Rep. 15263/2010) di cui alla D.G.R. n. 2–13588 del 22/03/2010 e s.m.i..
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Silvia Riva.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1616A - Sviluppo energetico sostenibile)
Firmato digitalmente da Silvia Riva

Allegato

Generale Dott. Marco Milanesio, nato a _____, il _____ domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Riccardo Cinque di Torino, in data 3.4.2020, rep. n. 36508, registrata a Torino in data 6.4.2020 n. 14330. Giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 27/11/2019 (nel seguito Finpiemonte), di seguito, collettivamente, anche “le Parti”.

Premesso che

a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17, che ha disciplinato la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b. ai sensi dell’art. 2, comma 4 della predetta legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito Convenzione Quadro), successivamente integrata con D.G.R. n.17-2516 del 30 novembre 2015, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;

c. ai sensi dell’art. 5 bis dello Statuto Sociale (Controllo Analogico), “in quanto strumento esecutivo della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti, la Società è soggetta al controllo analogo della Regione Piemonte ai sensi delle disposizioni vigenti approvate con D.Lgs.175/2016 e s.m.i. e riceve

	l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale	
	mediante apposite convenzioni, conformi, nei rapporti con la Regione, ad uno	
	schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Regionale”;	
	d. con D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017 la Giunta della Regione	
	Piemonte ha approvato le nuove “Linee guida relative al controllo analogo	
	sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di “in	
	house providing strumentale”, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di	
	affidamento in house;	
	e. la Regione Piemonte ha presentato ai sensi dell'art. 192 del d.Lgs. 50/2016	
	e delle Linee Guida ANAC n. 7/2017, domanda di iscrizione di Finpiemonte	
	nell'elenco delle società in house (Protocollo Anac 0010444 del 02/02/2018);	
	f. la verifica, secondo le modalità di cui al punto 6. delle Linee guida ANAC	
	n. 7/2017, dei requisiti di Finpiemonte S.p.A. previsti all'art. 5 del Codice dei	
	Contratti pubblici e agli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, si è	
	conclusa con la Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che ha deliberato	
	l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni	
	aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione	
	degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A;	
	g. con la D.G.R. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018 “Approvazione della	
	metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa	
	agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016	
	e s.m.i.)” la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di	
	comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità	
	a cui dovranno attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in	
	regime di “in house providing” a favore di Finpiemonte;	

	h. con la D.D. n. 43 del 27 febbraio 2018 il Segretario generale ha adottato il	
	documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la	
	valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a	
	Finpiemonte S.p.A., in attuazione della D.G.R. n. 2-6472/2018;	
	i. in data 26/09/2008 è stato firmato il Contratto tra Regione Piemonte e	
	Finpiemonte S.p.A., recante il numero di repertorio 13793, con scadenza il	
	31/12/2016, per l'affidamento delle attività connesse alla misura d'aiuto per la	
	realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia collegati alla rete	
	elettrica di distribuzione, ai sensi della Legge Regionale n. 23/2002 (Fondo	
	110);	
	j. in data 28/11/2016 è stato firmato il Contratto tra Regione Piemonte e	
	Finpiemonte, recante il numero di repertorio 372-016 del 28/11/2016, con	
	scadenza il 31/12/2016 il cui schema è stato approvato con la D.D. n.	
	621/A1904A del 14/10/2016, per l'affidamento, tra le altre, delle attività	
	residuali delle misure d'aiuto:	
	- Teleriscaldamento anno 2005 (Fondo 85);	
	- Teleriscaldamento/Teleraffrescamento anno 2008 (Fondo 121);	
	- Dimostrativo anno 2006, I e II scadenza (Fondi 91, 108);	
	- Impianti fotovoltaici a carattere dimostrativo (Fondo 109);	
	- Zeb privati (Fondo 203);	
	- Dimostrativi e strategici anno 2007, I e II scadenza (Fondi 106, 134, 119,	
	133);	
	- Fondo Protocollo Kyoto;	
	k. in data 12/01/2017 è stato firmato il Contratto tra Regione Piemonte e	
	Finpiemonte S.p.A., recante il numero di repertorio n. 23-017 del 13/01/2017,	

con scadenza il 31/12/2016 il cui schema è stato approvato con la D.D. n. 755/A1904A del 05/12/2016, per l'affidamento delle attività di gestione finanziaria e di controllo relativo alle misure d'aiuto "Zeb Impresa" (Fondo 257) e "Amianto A-Zero" (Fondo 250) ex DD 135/db 1514 23/3/2013, 216/db1514 14/5/2013 139/db2104 14/12/2012, in attuazione delle linee d'azione II.1 e II.5 del Piano d'Azione per l'Energia 2012-2013 di cui alla D.G.R. 5-4929 19/11/2012;

l. in data 30/09/2020 è stato firmato il Contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., recante il numero di repertorio 190 del 6/10/2020 con scadenza 31/12/2020, il cui schema è stato approvato con D.D. 339/A1616A del 17/07/2020, per l'adeguamento delle tariffe in attuazione della normativa in materia di congruità della spesa relativamente ai contratti Rep. 372-016 e Rep. 23-017;

m. Finpiemonte S.p.A., in accordo con la Regione Piemonte, ha garantito lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle misure sopra richiamate nel periodo di non vigenza contrattuale e fino alla stipula del presente Contratto, con cui le Parti ritengono di disciplinare le attività che Finpiemonte S.p.A. ha svolto in continuità e che dovranno essere ancora svolte, nell'ambito delle misure d'aiuto di cui ai punti precedenti, nel rispetto della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, a seguito della quale la Regione e Finpiemonte S.p.A. in data 2 aprile 2010 hanno sottoscritto la Convenzione Quadro, successivamente integrata con D.G.R. n.17-2516 del 30 novembre 2015, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto e cui si fa riferimento per tutto quanto non esplicitamente richiamato.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente

Contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte S.p.A., le attività dettagliate al successivo

art. 2 riguardanti in particolare:

- le attività già eseguite in continuità e lo svolgimento delle ulteriori attività ancora da svolgere rispetto a quelle già disciplinate nel contratto Rep. n. 13793 del 26/09/2008;

- le attività già eseguite in continuità e lo svolgimento delle ulteriori attività ancora da svolgere rispetto a quelle già disciplinate nel contratto Rep. n. 372-016 del 28/11/2016;

- le attività già eseguite in continuità e lo svolgimento delle ulteriori attività ancora da svolgere rispetto a quelle già disciplinate nel contratto Rep. n. 23-017 del 13/01/2017.

Art. 2 - Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte S.p.A. le seguenti attività, così come meglio descritte e dettagliate nella documentazione pervenuta via pec con le note ChC/AF/19/09902 del 08/04/2019, ChC/AF/19 – 30554 del 25/09/2019 e ChC/AF/20-35152 del 27/07/2020:

a. i controlli di primo livello documentali ed il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi finanziati, ove previsto;

b. per le misure d'aiuto per le quali è stata prevista l'erogazione di un finanziamento da rimborsare, il monitoraggio del credito, comprensivo di incassi e recupero del credito sia in via giudiziale che stragiudiziale, gestione

	proposte transattive, ristrutturazioni, rateizzazioni importi, revoche,	
	moratorie. Le attività connesse alla gestione delle posizioni ricomprese nella	
	D.G.R. n.123-9030 del 16/05/2019 non rientrano nell'ambito del presente	
	contratto;	
	c. l'acquisizione e protocollazione documenti in ingresso, protocollazione e	
	spedizione documenti in uscita;	
	d. l'assistenza e informazione all'utenza;	
	e. l'adozione degli atti di revoca;	
	f. le attività connesse al recupero degli indebiti, attraverso il monitoraggio	
	periodico degli obblighi di restituzione delle somme indebitamente percepite	
	e conseguente segnalazione delle posizioni inadempienti agli uffici regionali	
	per l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D.	
	14/04/1910, n. 639 mediante la società Soris s.p.a. e denuncia per danno	
	erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del	
	d.Lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile);	
	g. l'evasione richieste affidante (Stati attuazione Bando) o Autorità Pubbliche	
	(Guardia di Finanza, Corte dei Conti);	
	h. l'attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici	
	trasferiti;	
	i. la predisposizione della documentazione ex art. 26 della Convenzione	
	Quadro;	
	j. la gestione informatica dei processi.	
	2. La Regione riconosce che Finpiemonte S.p.A., in esecuzione dei contratti	
	già sottoscritti e non rinnovati ovvero in relazione a prestazioni comunque	
	richieste, ha effettuato attività riconducibili alle prestazioni di cui al comma 1.	

Pertanto, il presente contratto disciplina sia le attività svolte da Finpiemonte S.p.A. a partire dalla attivazione delle Misure regionali sia quelle da effettuarsi in relazione alla gestione delle medesime e fino alla scadenza del presente contratto (articolo 5 - Durata).

Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basano le Misure oggetto del presente affidamento, l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative del Bando, nonché le altre funzioni di controllo previste dal bando, dalla Convenzione quadro e dalla presente convenzione.

2. In particolare, la Regione svolge le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 11 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte S.p.A. consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività affidata con il presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. Per quanto riguarda la consistenza dei fondi istituiti per la gestione delle Misure oggetto del presente contratto, si richiamano integralmente le informazioni contenute nelle rendicontazioni periodiche presentate da Finpiemonte alla Regione, ai sensi dell'articolo 26 comma 3 della Convenzione Quadro ("Bilancio Annuale Consuntivo della gestione finanziaria dei Fondi").

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni

della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2020.

2. In caso di necessità potranno essere concordate tra le Parti eventuali proroghe stabilite con provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza modifica del presente contratto.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. La Regione Piemonte esercita il controllo analogo sull'attività di Finpiemonte S.p.A. nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato le nuove linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di “in house providing” strumentale, nonché la vigilanza sull'affidamento regolamentato dal presente contratto anche in conformità alla normativa generale e speciale di riferimento.

2. Finpiemonte S.p.A. è altresì tenuta ad attenersi alla normativa vigente in materia di archiviazione, conservazione e scarto dei documenti.

3. La Regione – Direzione Ambiente, Energia e territorio – Settore Sviluppo energetico sostenibile – si impegna a fornire a Finpiemonte S.p.A. gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti alle materie oggetto di affidamento. Finpiemonte S.p.A. dovrà, in ogni caso, dare applicazione alla normativa primaria e secondaria (afferente le materie di cui sopra od altre materie) che entrerà in vigore successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto e la cui applicazione risulti obbligatoria in riferimento alle attività e funzioni oggetto del presente affidamento.

4. Il presente contratto potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni, da formalizzarsi per iscritto tra le Parti, in conseguenza dell'attuazione degli indirizzi sul controllo analogo, indicati al comma 1.

Art. 7 – Costi delle attività – Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponderà a Finpiemonte S.p.A. un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nelle premesse.

2. Il corrispettivo contrattuale complessivo previsto è pari a euro **61.254,68** (iva esclusa) per un totale di **74.730,71**, così come dettagliato nelle note ChC/AF/19/09902 del 08/04/2019, ChC/AF/19 – 30554 del 25/09/2019 e ChC/AF/20-35152 del 27/07/2020, agli atti del Settore Sviluppo energetico sostenibile.

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse stanziare sul capitolo 113980/2020 del Bilancio regionale finanziario gestionale 2020/2021.

4. Per quanto riguarda i corrispettivi da riconoscere per le attività già svolte nell'annualità 2020, Finpiemonte S.p.A. presenterà periodicamente dettagliato consuntivo dei costi effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto. A tale proposito è tenuta a monitorare sulla base di stati di avanzamento a periodicità quadrimestrale e al termine di ciascun esercizio finanziario, l'andamento delle attività e dei costi sostenuti.

5. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 2 verrà effettuato dalla Regione a seguito di emissioni di regolari fatture in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-2013 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile

2013 e dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito, con modificazioni, nella legge 89 del 23 giugno 2014), entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della relazione annuale relativa all'attività di gestione svolta che sarà opportunamente valutata dal Responsabile della struttura regionale competente.

Art. 8 - Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, del Regolamento Regionale, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte S.p.A., che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 9 – Revoca del contratto

L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte S.p.A. nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti

inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte S.p.A. l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte S.p.A. può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte S.p.A. non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. La Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. si riconoscono, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: GDPR), entrambi Titolari del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere agli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

2. Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce direttamente e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura e sulle

attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni titolare deve provvedere autonomamente, tra l'altro, a fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati per quanto concerne i propri trattamenti.

3. Per quanto concerne il trattamento da parte della Regione Piemonte di dati personali riferiti a persone fisiche di Finpiemonte S.p.A. (necessari per la stipula del presente contratto o per altri fini), ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al contratto ed al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella normativa europea, con particolare riferimento al ruolo di Finpiemonte quale organismo intermedio (Reg. UE 1303/2013 art. 2, c. 1 n. 18, art. 123, c. 7). Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto. Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it

4. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il responsabile pro tempore del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio. I dati personali sopra citati saranno trattati esclusivamente da

	soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da	
	soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed	
	istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative	
	adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono	
	riconosciuti per legge agli interessati. I suddetti dati, resi anonimi, potranno	
	essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.). I dati	
	personali saranno conservati per il periodo stabilito nel piano di	
	fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte. I dati personali non	
	saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra	
	europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in	
	vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. I	
	dati personali potranno essere comunicati, per gli adempimenti di legge o lo	
	svolgimento delle attività istituzionali di competenza, ad altre strutture	
	regionali interessate, in particolare la Direzione della Giunta Regionale	
	(Settore Indirizzi e controlli Società Partecipate e Settore Contratti – Persone	
	giuridiche – Espropri – Usi civici) o ad altri settori della Direzione regionale	
	Ambiente, Energia e Territorio, nonché o ad altri soggetti od Autorità nei casi	
	previsti dalla legge. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli	
	artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei propri	
	dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la	
	conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la	
	cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco	
	dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o,	
	se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al	
	trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione	

dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o

il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

5. Per quanto concerne il trattamento, da parte di Finpiemonte S.p.A., di dati personali riferiti alle persone fisiche della Regione, inerenti la stipula del contratto, si rinvia all'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicati sul sito web di Finpiemonte S.p.A.

Art. 12 – Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 13 – Repertoriatura e registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto è soggetto a repertoriatura presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 novembre 1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte S.p.A. ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Art. 14. Codice di comportamento

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta

definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24 novembre 2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Codice citato al comma 1, esso, oltre ai dipendenti della Giunta Regionale, si applica anche ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d'opera, ai professionisti e ai fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, per quanto compatibile.

3. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione della presente convenzione, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 15 – Foro Competente

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente Regionale del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82